SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 44

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 giugno al 5 luglio 1995)

INDICE

BENVENUTI: sulla costruzione della nuova sede della questura di Grosseto (4-03200) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 2015

CASADEI MONTI ed altri: sulla cooperativa edificatrice «Giuliana» costituita da un centinaio di famiglie della provincia di Ravenna (4-03714) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2016

COPERCINI, WILDE: sulla concessione in comodato gratuito da parte dell'INPS di uno stabilimento termale sito a Salsomaggiore Terme (Parma) (4-01384) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2017

DANIELE GALDI, RUSSO: sui dissesti idrogeologici provocati da un nubifragio abbattutosi nell'agosto-settembre 1994 nella città di Genova (4-01398) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2020

DE LUCA: sulla tutela del «salame Felino» e della «coppa di Parma» (4-02917) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 2022

sulla tutela del «salame Felino» e della «coppa di Parma» (4-03877) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 2025

DE NOTARIS: sull'obiettore di coscienza Massimo Di Medio di Bergamo (4-02189) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 2028

LARIZZA: sui disagi che si verificano sulla tratta ferroviaria Biella-Santhià-Torino (4-02636) (risp. CARAVALE, *ministro dei trasporti e della navigazione*) *Pag.* 2029

LORETO: sulla correttezza amministrativa della vicenda occorsa al signor Paolo Pasquale, capo sezione dell'ufficio supporto logistico navale presso l'ammiragliato della Marina militare di Taranto (4-04016) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 2031

MEDURI: sull'esercizio delle attività omologative di primo o nuovo impianto relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (4-00278) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 2033

PREIONI: sulla somma versata dalla Confederazione elvetica per i ristorni dei contributi dei lavoratori frontalieri italiani delle province di Novara, Varese, Como e Sondrio, relativamente al 1993 (4-02931) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 2036

PUGLIESE: sulle domande di riconoscimento di idoneità presentate da organizzazioni non governative (4-03527) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2038

STEFÀNO: sull'opportunità di prendere iniziative per porre fine alla guerra civile nel Ruanda (4-04059) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2040

TRIPODI: sulla notizia secondo la quale le Ferrovie dello Stato avrebbero ceduto alla società «Tourist» il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina del trasporto su automezzi gommati (4-02927) (risp. CARAVALE, *ministro dei trasporti e della navigazione*) *Pag.* 2042

BENVENUTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel novembre 1990 dal provveditorato alle opere pubbliche furono appaltati i lavori per la costruzione della nuova sede della questura di Grosseto;

che i lavori sono stati interrotti nel marzo 1993 lasciando l'opera incompiuta;

che nel periodo trascorso le opere sin qui realizzate hanno già evidenziato chiari segni di degrado;

che la nuova sede è assolutamente necessaria e urgente in quanto destinata ad ospitare sia gli uffici della questura che quelli della polizia stradale, attualmente ubicati in condizioni precarie,

si chiede di conoscere:

i motivi che hanno portato ad un blocco così prolungato dei lavori per il nuovo edificio della questura di Grosseto;

come si intenda provvedere e in quali tempi per assicurare il completamento di un'opera fondamentale per gli operatori e per il territorio.

(4-03200)

(14 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, si riferisce quanto segue.

Nel programma degli interventi da attuare con i finanziamenti di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 99, era prevista, fra l'altro, la costruzione di un nuovo centro polivalente da adibire a sede della questura, della polizia di Stato e dei vigili del fuoco di Grosseto.

A fronte di un progetto generale dell'importo complessivo di 54 miliardi era stato orginariamente finanziata una somma di lire 3.718.000.000, successivamente, a seguito di variazione dei programmi d'intervento proposti dal provveditorato stesso, aumentata a lire 8.218.000.000.

Con convenzione n. 4784 di repertorio stipulata in data 17 luglio 1989 e successivo atto di rettifica n. 4831 di repertorio, stipulato in data 11 aprile 1990, la progettazione generale esecutiva, nonchè l'esecuzione, la direzione e la contabilizzazione dei lavori di costruzione di un primo lotto - primo stralcio funzionale, compresa l'acquisizione delle aree anche mediante espropriazione ed ogni altro onere connesso, sono stati affidati in concessione alla associazione temporanea d'imprese «Costruzioni Magri geometra Anselmo spa» (capogruppo), «Costruzioni Callisto Pontello spa», «F.lli Poscio spa» e «Impresa Lorenzini Natale».

I lavori di primo stralcio, che prevedevano la costruzione della struttura in cemento armato dell'edificio sede della questura e della polizia stradale, sono stati ultimati in data 30 giugno 1994.

Poichè i finanziamenti previsti dalla legge n. 99 del 1985 risultavano esauriti, il predetto istituto ha inserito i lavori di completamento nei programmi degli interventi da realizzare con i fondi ordinari di bilancio (capitolo 8405); nella formazione delle proposte di finanziamento per l'anno 1993 relativo agli interventi a carico del predetto capitolo 8405 è stato rappresentato in fabbisogno di lire 48 miliardi per il triennio 1993-1995, per il completamento delle opere in argomento.

Data l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio, sino ad oggi non è stata assegnata alcuna somma.

Le opere ad oggi seguite sono costituite essenzialmente dalla struttura del fabbricato «nuova questura, comando polizia stradale di Stato» con relativa copertura; struttura e tamponatura esterna del locale poligono di tiro; viabilità interna, escluso i conglomerati bituminosi; rete fognaria e parte della recinzione esterna in cemento armato.

Lo stato attuale delle strutture non risulta deteriorato, anche se è facile prevedere che, qualora non vi saranno ulteriori finanziamenti, tali strutture potrebbero subire danneggiamenti a causa degli eventi meteorologici.

Attualmente non è possibile utilizzare, anche parzialmente, i manufatti eseguiti.

È auspicabile, pertanto, che siano programmati ed assunti i necessari finaziamenti per l'ultimazione dei lavori del primo lotto di completamento della nuova sede della questura e della polizia stradale, i cui uffici si trovano in un edificio del tutto insufficiente alle esigenze del Corpo.

Per quanto riguarda, invece, il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato previsto il finanziamento, ai sensi della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per una spesa complessiva di 10 miliardi, interamente programmata per gli esercizi 1992-1995, a carico del capitolo 8438 di bilancio; sono in fase di completamento i lavori del primo lotto e, prossimamente, saranno appaltate le opere di un secondo lotto di completamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTO

(30 giugno 1995)

CASADEI MONTI, PIETRA LENZI, DE GUIDI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che quindici anni fa un centinaio di famiglie della provincia di Ravenna per costruirsi la casa di abitazione aderirono alla cooperativa edificatrice «Giuliana», presieduta da Leonarda Campagnoli;

che a tutti i soci, anche a chi non intendeva usufruire di una quota di un mutuo a tasso fisso del 12,20 per cento di lire 439.166.720 concesso dalla CEE, fu richiesta la sottoscrizione presso la Cassa di risparmio di Lugo di un prefinanziamento di circa lire 30.000.000 per ogni famiglia ad un tasso del 15 per cento con unico beneficiario la presidente della cooperativa;

che l'operazione di prefinanziamento doveva essere azzerata da parte della cooperativa al momento della erogazione del mutuo;

che il mutuo CEE fu erogato dalla Banca nazionale del lavoro nel maggio 1983, ma il finanziamento non andò alle famiglie perchè sembra sia stato deviato per altri fini;

che il 15 luglio 1983 il direttore della Cassa di risparmio di Lugo intimò alle famiglie il rientro dal prefinanziamento;

che nel 1985, con decreto del 3 giugno del Ministro del lavoro, la cooperativa edificatrice «Giuliana» fu messa in liquidazione coatta amministrativa;

che le famiglie cui la Cassa di risparmio chiede la restituzione del prefinanziamento con interessi molto onerosi sono costrette a ricomprarsi la casa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno concedere alle famiglie una qualche agevolazione in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

quali interventi si ritenga di compiere per evitare che altre famiglie possano essere truffate in tal modo e così ignobilmente raggirate. (4-03714)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, il segretariato del Comitato per l'edilizia residenziale di questo Ministero rende noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, esso provvede a formulare al CIPE una proposta di ripartizione tra le regioni dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica.

Successivamente all'approvazione da parte del CIPE della ripartizione delle risorse spetta alle regioni stesse concedere i finanziamenti ai singoli operatori (IACP, comuni, imprese e cooperative).

Si segnala, tuttavia, che la regione può sempre formulare a questo Ministero idonee proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(30 giugno 1995)

COPERCINI, WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con atto in data 10 giugno 1994, rep. n. 36517 (a firma del dottor Federico Stame, notaio in Bologna), l'Istituto nazionale della previdenza sociale concedeva in comodato gratuito, a «Le Terme Tommasini di Salsomaggiore» spa nella persona del suo legale rappresentante Lorenzo Zecchino (assessore al turismo presso il comune di Salsomaggiore), lo stabilimento termale denominato «Giacomo Tommasini», sito

nel comune di Salsomaggiore Terme (Parma), costituito da beni immobili, mobili, attrezzature ed impianti, nulla escluso;

che il contratto ha la durata di quattro anni e prevede l'obbligo per il comodatariato di utilizzare lo stabilimento conformemente alla destinazione pubblicistica dell'immobile; per quanto attiene l'utilizzazione delle acque termali il comodatariato si assumeva l'obbligo di stipulare apposita convenzione con la concessionaria «Terme di Salsomaggiore» spa;

che è di pubblico dominio che il comodatariato:

a) ben lungi dal mantenere la destinazione pubblicistica dell'immobile intenda destinare lo stesso ad «albergo ad una stella» e a «ristorante pubblico», avendo lo stesso presentato domanda in tal senso presso il comune di Salsomaggiore;

b) pur non avendo ancora ottenuto le autorizzazioni richieste, destini di fatto ed abusivamente l'immobile ad albergo privato, ospitando clienti comuni, non convenzionati INPS;

c) abbia stipulato con la concessionaria «Terme di Salsomaggiore» spa una convenzione per la fornitura di acqua termale a condizioni pari alla metà di quelle che la stessa concessionaria pratica ad altri istituti termali;

d) non abbia stipulato alcuna convenzione con le USL per il rimborso delle prestazioni termali fornite all'utenza;

e) utilizzi per la gestione delle «Terme Tommasini» cinque persone dipendenti dell'INPS e quindi integralmente a libro paga del medesimo Istituto;

che meritano attenta considerazione alcune circostanze:

il legale rappresentante della società comodataria è assessore (socialista) al turismo del comune di Salsomaggiore (giunta di sinistra);

che il maggior azionista della società comodataria stessa è quel signor Parenti ben noto nel settore termale della regione Emilia-Romagna, tanto che viene additato da molti come «fiduciario» del PDS per gli «affari termali»; sintomatico è ad esempio lo stanziamento di circa 800 milioni di lire per la realizzazione di un «centro sperimentale in ambiente termale», stanziamento concesso a un centro realizzato a Porretta Terme in un albergo di «proprietà» del Parenti medesimo;

che attorno ai beni delle Terme, ex EAGAT, di proprietà pubblica quindi, si sta svolgendo una frenetica attività «progettuale» sia da parte del sindaco di Salsomaggiore sia del commissario straordinario delle Terme (di nomina Savona-Bonferroni), che ricorda molto il vecchio consociativismo;

che associazioni di albergatori e professionisti hanno da tempo denunciato i fatti sopra palesati a carabinieri e INPS,

sulla base di tali considerazioni gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti di natura amministrativa si intenda adottare per porre termine alle inadempienze della società comodataria, causa di ingenti danni al patrimonio pubblico;

quali accertamenti e indagini siano in corso per giustificare lo straordinario favore riservato alla società comodataria ad opera dell'INPS.

quali siano le responsabilità e se e come si intenda intervenire sul comune di Salsomaggiore per le palesi violazioni amministrative;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria in base alla segnalazione fatta in data 12 agosto 1994 presso la compagnia dei carabinieri di Salsomaggiore da un noto avvocato del posto, anche in relazione al decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994.

(4-01384)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. - Il complesso immobiliare ceduto dall'INPS in comodato è costituito da una parte destinata a cure termali e da una parte destinata ad albergo, compresa l'attività di ristorazione.

La gestione diretta dell'INPS, sospesa a decorrere dalla stagione termale 1993, comprendeva entrambe le attività e, data la qualifica del gestore, era limitata ai soli assicurati INPS.

Secondo quanto riferito dall'Istituto, le ragioni del ricorso alla concessione in comodato, che riguarda tutti gli stabilimenti INPS, risiedono essenzialmente in due ordini di motivi:

il risparmio degli elevati costi derivanti dalla gestione diretta (40 miliardi nel 1992) riconducibili soprattutto alla costante e rilevante diminuzione del numero degli assistiti praticanti le cure presso gli stabilimenti INPS;

il risparmio degli oneri relativi alle manutenzioni, trasferiti, in tal modo, sui comodatari.

A giudizio dell'ente un ulteriore vantaggio è costituito dall'immediata riapertura degli stabilimenti, attesa dalle parti sociali, e dalla conservazione e miglioramento delle strutture immobiliari che ne conseguirà.

La trattativa per la scelta del comodatario è stata condotta nel presupposto di non conferire posizioni privilegiate, quali la garanzia dell'invio curandi INPS, più volte richiesta dagli aspiranti comodatari, e di considerare i comodatari alla stregua degli altri soggetti che operano nel settore del termalismo.

In tale ottica la destinazione pubblicistica del bene è stata intesa non nel senso di limitazione dell'uso delle strutture ai soli assistiti INPS, visto che nel contratto di comodato non vi è alcuna riserva in tal senso, bensì in quello che lo stesso non possa svolgersi in contrasto con detta destinazione ovvero essere riservata a particolari categorie di utenti.

L'Istituto ritiene compatibile la destinazione pubblicistica del bene, così intesa, con la possibilità di fruizione delle strutture termali-alberghiere da parte di privati cittadini a fronte di un corrispettivo determinato dal gestore in regime di mercato.

Per quanto riguarda la fornitura di acqua termale allo stabilimento oggetto del comodato, l'INPS ha precisato di essersi limitato a riportare in contratto l'impegno per il comodatario a stipulare apposita convenzione con la concessionaria - Terme di Salsomaggiore, che aveva rivendicato la propria competenza in materia.

L'INPS ha, inoltre, confermato la stipula della convenzione tra lo stabilimento «Tomassini» e la USL n. 5 di Fidenza.

È stato, infine, specificato che, in occasione della stipula del contratto di comodato con il gruppo Italterme, in considerazione della complessità degli impianti generali e specifici, l'Istituto consentì, nella fase di avvio dell'attività, il distacco di cinque unità presso lo stabilimento per il periodo di sessanta giorni, con l'intesa che, dopo tale periodo, ogni eventuale collaborazione dovesse essere posta a totale carico della società.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(27 giugno 1995)

DANIELE GALDI, RUSSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nelle giornate del 31 agosto e del 14 settembre 1994 violenti tornadi hanno colpito la città di Genova causando la perdita di vite umane e ingenti danni al porto, ai privati e alle attività produttive;

che nella mattinata del 1° settembre un nubifragio si è abbattuto su Genova e su altre località della provincia, provocando allagamenti ed ulteriori diffusi danni;

che sono attualmente in corso, per iniziativa delle autorità locali, gli accertamenti per determinare l'entità complessiva dei danneggiamenti (sicuramente ingenti) ed i loro contraccolpi sulle attività produttive (porto, agricoltura, eccetera);

considerato:

che Genova e la Liguria risultano colpite con sistematica ed impressionante regolarità da eccezionali avversità atmosferiche che determinano perdite di vite umane e danni consistenti alle opere pubbliche, alle attività produttive e ai beni dei privati;

che i casi più recenti di fenomeni alluvionali rilevanti si sono avuti nel 1992, nel 1993 e, in misura meno devastante, nel giugno del 1994;

che per gli eventi del 1992 e del 1993 sono stati disposti interventi legislativi per assegnare contributi finanziari straordinari che solo in minima parte hanno consentito di fronteggiarne le conseguenze;

ravvisata la necessità di un piano organico di interventi con l'obiettivo non solo di ripristinare le opere distrutte e di risarcire i danni, ma anche e soprattutto di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo attraverso opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, come da tempo richiesto dalla regione, dal comune e dalla provincia di Genova,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti immediati di carattere finanziario si intenda adottare per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi naturali del 31 agosto, del 1° e del 14 settembre;

se non si ritenga opportuno ed urgente, in concorso con la regione e gli enti locali interessati, affrontare alla radice il problema del

riassetto idrogeologico del territorio genovese, eventualmente stipulando uno specifico accordo di programma che determini tra l'altro:

a) gli interventi da realizzare e gli enti responsabili della loro progettazione ed esecuzione;

b) la data di avvio e di conclusione degli interventi;

c) il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamenti dei singoli interventi, specificando al riguardo:

le risorse impegnate e/o impegnabili dalla regione e dagli enti locali;

i contributi statali disponibili per la copertura dei mutui che regione ed enti locali sono stati autorizzati ad assumere per il riassetto idrogeologico dei loro territori (legge n. 471 del 25 luglio 1994);

i finanziamenti già disponibili nel bilancio dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche di varia natura di cui all'accordo di programma stipulato tra Governo e regione Liguria in data 22 dicembre 1993, non utilizzati e pertanto revocabili e destinabili più opportunamente al piano di cui sopra;

eventuali ulteriori finanziamenti statali per consentire la completa realizzazione degli interventi programmati.

(4-01398)

(20 settembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che il violento nubifragio che ha colpito la città di Genova nel giorno 31 agosto 1994 e le imponenti grandinate del giorno successivo hanno contribuito a creare uno stato di crisi in una zona a rischio idrogeologico, già precedentemente colpita da analoghi eventi.

La regione Liguria, unica in Italia per conformazione geologica ed orografica, è spesso teatro di calamità naturali che procurano notevoli danni che incidono sullo sviluppo economico e produttivo del territorio.

Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, reiterato con il decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, e il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, hanno previsto degli interventi a favore del porto di Genova dove è già operativa la locale autorità portuale istituita dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ed ha autorizzato la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1994, utilizzando la disponibilità in conto residui iscritta sul capitolo 7501 dello stato di previsione di questa amministrazione.

Al fine di impegnare detti fondi la predetta normativa ha previsto il versamento sull'entrata del bilancio dello Stato della disponibilità di lire 20 miliardi e la successiva riassegnazione della stessa da parte del Ministero del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione di questo Dicastero.

Attualmente si è in attesa che il Ministro del tesoro, già sollecitato da questa amministrazione, riassegni l'importo sopracitato su un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione di questa amministrazione.

Occorre inoltre precisare che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 la regione Liguria è interessata in prima persona.

Al fine di fronteggiare il dissesto idrogeologico del territorio ligure e di prevenire con opere di consolidamento il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, la regione Liguria ha ottenuto, con legge n. 236 del 1993 (articolo 3, comma 4), recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, un finanziamento dei programmi di manutenzione idrica e forestale, che ammonta a lire 3.511 milioni, utilizzando fondi residui esistenti presso il Ministero dei lavori pubblici, trasferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 762 dell'11 aprile 1994.

Successivamente, con decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite dai fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, la regione Liguria ha ottenuto un contributo straordinario di lire 75 miliardi per il 1993, per riparazione dei danni e interventi di riassetto idraulico nelle opere colpite.

Va infine segnalato che nel dicembre 1993 è intervenuto un accordo di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la regione Liguria.

In tale accordo non risultano progetti di opere idrauliche rientranti nella competenza di questa amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(30 giugno 1995)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che il Regolamento comunitario n. 2081/92 prevede la tutela, sotto forma di indicazioni geografiche protette (IGP) o di denominazioni di origine protette (DOP), di quei prodotti agricoli o alimentari che sono designati con «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese» (articolo 2, punti *a)* e *b)*);

che, sulla base di tale Regolamento, l'Assica, associazione di categoria che riunisce numerose imprese del settore salumiero del nostro paese, ha attivato una procedura volta a identificare quali prodotti tipici di specifiche regioni del nostro territorio nazionale potessero essere ritenuti meritevoli di detta tutela;

che, in data 16 novembre 1993, il direttore di tale associazione, nel corso di un incontro organizzato presso la sede dell'Unione parmense degli industriali, ha informato i produttori di salumi della provincia di Parma che intendeva sollecitare il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali affinchè proponesse, alla commissione delle Comunità economiche europee, il riconoscimento, quali IGP o DOP, di un certo numero di denominazioni di prodotti tipici, che traggono la loro notorietà dal collegamento ad alcune zone geografiche;

che, in particolare, i produttori della provincia di Parma vennero informati che, fra le altre, erano state identificate due denominazioni di salumi prodotti nella stessa zona: il «salame Felino» e la «coppa di Parma»;

che in quella stessa sede emerse, tuttavia, che l'Assica, senza alcun preventivo coinvolgimento dei produttori della zona tipica, aveva elaborato una proposta che si caratterizzava, da un lato, per l'individuazione di un'area geografica di produzione estesa dal Piemonte al Lazio e, dall'altro, per un disciplinare produttivo elaborato in quella sede associativa, senza alcun coinvolgimento dei produttori della zona tipica del «salame Felino» e della «coppa di Parma»;

che in tale riunione, i produttori, pur riconoscendo all'Assica che l'iniziativa appariva meritevole di apprezzamento in quanto coglieva l'esigenza per il nostro paese di utilizzare la possibilità della procedura semplificata (prevista dall'articolo 17 del Regolamento), sollevavano, tuttavia, con riferimento al «salame Felino» ed «alla coppa» di Parma, un triplice ordine di obiezione: da un lato, il mancato coinvolgimento dei soli ed effettivi produttori di tali salumi, dall'altro, l'estensione, storicamente e commercialmente non veritiera, dell'area di effettiva produzione; infine, la corrispondenza del disciplinare proposto all'effettivo processo di produzione dei due salumi;

che, successivamente a tale incontro, i produttori di «salame Felino» e di «coppa di Parma», dopo un'attenta valutazione del contenuto della disciplina giuridica del Regolamento n. 2081/92 e a fronte del rischio di uno stravolgimento dei parametri qualitativi del prodotto, ritennero doveroso, a tutela del proprio buon diritto, con l'assistenza dell'avvocato Silvia Magelli, segnalare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la necessità che il nostro paese si attivasse in sede comunitaria per il riconoscimento, quali indicazioni geografiche protette, del «salame Felino» e della «coppa di Parma», sulla base dell'effettiva e storicamente dimostrabile situazione produttiva di questi due salumi tipici;

che l'articolo 17 del Regolamento citato dispone, infatti, che «entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente Regolamento»;

che si tratta di disciplina transitoria recante la previsione di una procedura semplificata che consentiva a tutti gli Stati membri della comunità economica europea di segnalare, in deroga alla procedura ordinaria, quali prodotti, aventi i requisiti previsti dal Regolamento, essi ritenessero meritevoli di tutela; la segnalazione, tuttavia, doveva pervenire alla commissione entro il termine del 26 gennaio 1994;

che sulla base di tale regime transitorio i produttori di «salame Felino» e «coppa di Parma» hanno pertanto provveduto ad inoltrare, tramite l'avvocato Silvia Magelli, richiesta di segnalazione alla commissione delle Comunità economiche europee, per la tutela come IGP, delle denominazioni «salame Felino» e «coppa di Parma»;

che tale richiesta era corredata da documentazione storica adeguata, dalla quale risulta che la produzione era limitata all'area della provincia di Parma e la produzione aveva caratteristiche peculiari descritte in un disciplinare produttivo anch'esso inviato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

che la richiesta di segnalazione alla Commissione è pervenuta al Ministero in data 7 gennaio 1994;

che, decorso il termine (26 gennaio 1994) entro il quale lo Stato italiano doveva procedere alla segnalazione (*ex* articolo 17 del Regolamento della CEE n. 2081/92), i produttori richiedenti sono stati informati dal Ministero che la segnalazione inoltrata non era stata accolta in quanto, fra l'altro, era pervenuta troppo tardivamente per poter essere esaminata adeguatamente;

che nel corso di un incontro in sede ministeriale, al fine di verificare contenuti e possibili soluzioni del contrasto insorto fra i produttori di «salame Felino» e l'Assica, è stato poi comunicato che il Ministero ha accolto la richiesta della stessa associazione, sebbene pervenuta in data successiva al 7 gennaio 1994 (ed iscritta a protocollo il 17 gennaio), soltanto perchè più ampia rispetto a quella inoltrata dai produttori della zona geografica interessata (Parma e provincia);

che ora pare proponibile più di un rilievo critico circa la tutelabilità (o meno) della denominazione «salame Felino», secondo la proposta del Ministero, ora pendente davanti ai competenti organi tecnici della Commissione dell'Unione europea;

che intanto, come è stato ampliamente dimostrato dai produttori della provincia di Parma, le denominazioni «salame Felino» e «coppa di Parma» sono utilizzate – nella proposta ministeriale – per salumi prodotti in un'area più ampia rispetto a quella tradizionale di produzione (provincia di Parma);

che inoltre il procedimento di produzione di detti salumi è caratterizzato da materie prime e procedimenti di manipolazione e stagionatura della materia prima (descritti anch'essi nelle segnalazioni inviate al Governo), significativamente e determinantemente diversi rispetto a quelli descritti nel disciplinare proposto al Ministero dall'Assica e fatto proprio dal Ministero medesimo;

che peraltro la proposta, fatta propria dal Ministero, appare (oltre che infondata in fatto) assolutamente incompatibile con la lettera e lo spirito del Regolamento comunitario che fa riferimento ad aree di produzione più ristrette rispetto a quella indicata nella proposta ministeriale;

che comunque il tipo di salume, che potrebbe derivare dall'attuazione di un disciplinare produttivo quale quello inoltrato alla Commissione, è sicuramente un salame privo delle caratteristiche di tipicità di gusto e qualità proprie del Felino, molto simile in fatto ad un salame generico, assolutamente privo di particolari requisiti qualitativi;

che pare criticabile, quindi, la posizione del nostro paese, in ordine alla tutela, quale IGP, della denominazione «salame Felino», secondo la proposta fatta propria dal Ministero ed inoltrata alla Commissione;

che pertanto si impone, quantomeno, un approfondito riesame della questione che coinvolga i produttori della provincia di Parma,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo circa i problemi ed i fatti prospettati in premessa;

quali iniziative intenda prendere per ovviare ai gravissimi inconvenienti denunciati in premessa.

(4-02917)

(23 gennaio 1995)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che il regolamento comunitario n. 2081/92 prevede la tutela, sotto forma di indicazioni geografiche protette (IGP) o di denominazioni geografiche protette (DOP), di quei prodotti agricoli o alimentari che sono designati con «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese» (articolo 2, punti *a)* e *b)*);

che sulla base di tale Regolamento l'Assica, associazione di categoria che riunisce numerose imprese del settore salumiero del nostro paese, ha attivato una procedura volta a identificare quali prodotti tipici di specifiche regioni del nostro territorio nazionale potessero essere ritenuti meritevoli di detta tutela;

che in data 16 novembre 1993 il direttore di tale associazione, nel corso di un incontro organizzato presso la sede dell'Unione parmense degli industriali, ha informato i produttori di salumi della provincia di Parma che intendeva sollecitare il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali affinchè proponesse, alla Commissione delle Comunità economiche europee, il riconoscimento, quali IGP o DOP, di un certo numero di denominazioni di prodotti tipici, che traggono la loro notorietà dal collegamento ad alcune zone geografiche;

che, in particolare, i produttori della provincia di Parma vennero informati che, fra le altre, erano state identificate due denominazioni di salumi prodotti nella stessa zona: il «salame Felino» e la «coppa di Parma»;

che in quella stessa sede emerse, tuttavia, che l'Assica, senza alcun preventivo coinvolgimento dei produttori della zona tipica, aveva elaborato una proposta, che si caratterizzava, da un lato, per l'individuazione di un'area geografica di produzione estesa dal Piemonte al Lazio e, dall'altro, per un disciplinare produttivo elaborato in quella sede associativa, senza alcun coinvolgimento dei produttori della zona tipica del «salame Felino» e della «coppa di Parma»;

che, in tale riunione, i produttori, pur riconoscendo all'Assica che l'iniziativa appariva meritevole di apprezzamento in quanto coglieva l'esigenza per il nostro paese di utilizzare la possibilità della procedura semplificata (prevista dall'articolo 17 del regolamento), sollevavano, tuttavia, con riferimento al salame Felino ed alla coppa di Parma, un triplice ordine di obiezioni: da un lato, il mancato coinvolgimento dei soli ed effettivi produttori di tali salumi; dall'altro, la estensione, storicamente e commercialmente non veritiera, dell'area di effettiva produzione; infine, la corrispondenza del disciplinare proposto all'effettivo processo di produzione dei due salumi;

che, successivamente a tale incontro, i produttori di salame Felino e di coppa di Parma, dopo un'attenta valutazione del contenuto della disciplina giuridica del regolamento n. 2081/92 e a fronte del rischio di uno stravolgimento dei parametri qualitativi del prodotto, ritennero doveroso, a tutela del proprio buon diritto, con l'assistenza dell'avvocato Silvia Magelli, segnalare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la necessità che il nostro paese si attivasse in sede comunitaria per il riconoscimento, quali indicazioni geografiche pro-

tette, del «salame Felino» e della «coppa di Parma», sulla base dell'effettiva e storicamente dimostrabile situazione produttiva di questi due salumi tipici;

che l'articolo 17 del regolamento citato dispone, infatti, che, «entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento»;

che si tratta di disciplina transitoria, recante la previsione di una procedura semplificata, che consentiva, a tutti gli Stati membri della Comunità economica europea, di segnalare, in deroga alla procedura ordinaria, quali prodotti, aventi i requisiti previsti dal regolamento, essi ritenessero meritevoli di tutela; la segnalazione, tuttavia, doveva pervenire alla commissione entro il termine del 26 gennaio 1994;

che sulla base di tale regime transitorio i produttori di «salame Felino» e «coppa di Parma» hanno pertanto provveduto ad inoltrare, tramite l'avvocato Silvia Magelli, richiesta di segnalazione alla Commissione delle Comunità economiche europee, per la tutela come IGP delle denominazioni «salame Felino» e «coppa di Parma»;

che tale richiesta era corredata da documentazione storica adeguata, dalla quale risulta che la produzione era limitata all'area della provincia di Parma e la produzione aveva caratteristiche peculiari descritte in un disciplinare produttivo anch'esso inviato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

che la richiesta di segnalazione alla Commissione è pervenuta al Ministero in data 7 gennaio 1994;

che decorso il termine (26 gennaio 1994), entro il quale lo Stato italiano doveva procedere alla segnalazione (*ex* articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92), i produttori richiedenti sono stati informati dal Ministero che la segnalazione inoltrata non era stata accolta in quanto, fra l'altro, era pervenuta troppo tardivamente per poter essere esaminata adeguatamente;

che, nel corso di un incontro in sede ministeriale, al fine di verificare contenuti e possibili soluzioni del contrasto insorto fra i produttori di «salame Felino» e l'Assica, è stato, poi, comunicato che il Ministero ha accolto la richiesta della stessa associazione, sebbene pervenuta in data successiva al 7 gennaio 1994 (ed iscritta a protocollo il 17 gennaio), soltanto perchè più ampia rispetto a quella inoltrata dai produttori della zona geografica interessata (Parma e provincia);

che ora pare proponibile più di un rilievo critico circa la tutelabilità (o meno) della denominazione «salame Felino» secondo la proposta del Ministero, ora pendente davanti ai competenti organi tecnici della Commissione dell'Unione europea;

che intanto, come è stato ampiamente dimostrato dai produttori della provincia di Parma, le denominazioni «salame Felino» e «coppa di Parma» sono utilizzate – nella proposta ministeriale – per salumi prodotti in un'area più ampia rispetto a quella tradizionale di produzione (provincia di Parma);

che inoltre il procedimento di produzione di detti salumi è caratterizzato da materie prime e tecniche di manipolazione e stagionatura

della materia prima (descritti anch'essi nelle segnalazioni inviate al Governo), significativamente e determinantemente diversi rispetto a quelli descritti nel disciplinare proposto al Ministero dall'Assica e fatto proprio dal Ministero medesimo;

che peraltro la proposta, fatta propria dal Ministero, appare (oltre che infondata in fatto) assolutamente incompatibile con la lettera e lo spirito del regolamento comunitario, che fa riferimento ad aree di produzioni più ristrette rispetto a quella indicata nella proposta ministeriale;

che comunque i tipi di salumi, che potrebbero derivare dall'attuazione di un disciplinare produttivo quale quello inoltrato alla Commissione, individuano sicuramente un salame privo delle caratteristiche di tipicità di gusto e qualità proprie del Felino, molto simile in fatto ad un salame generico, assolutamente privo di particolari requisiti qualitativi;

che pare criticabile, quindi, la posizione del nostro paese, in ordine alla tutela, quale IGP, della denominazione «salame Felino», secondo la proposta fatta propria dal Ministero ed inoltrata alla Commissione;

che i fatti suesposti sono stati già denunciati con precedente interrogazione (4-02917 del 23 gennaio 1995);

che si pone, ora, il problema se il riferito *modus operandi* sia coerente con lo spirito e la lettera delle norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (di cui al testo, risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 48 e n. 403, adottato dal comitato ristretto della Commissione agricoltura del Senato);

che tali norme (di cui non si pretende, beninteso, l'immediata applicazione) prevedono, infatti, rigorose garanzie (procedimentali e sostanziali), volte ad assicurare, essenzialmente, la rispondenza dei prodotti a denominazioni ed indicazioni (per quanto riguarda, tra l'altro, zona di produzione e conformità al disciplinare) nonchè strumenti di tutela per gli interessati;

che, pertanto, si impone un attento esame del problema da parte dell'attuale Governo, previo coinvolgimento dei produttori della provincia di Parma,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi ed ai fatti prospettati in premessa;

quali iniziative intenda prendere per ovviare ai gravissimi inconvenienti denunciati.

(4-03877)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. (*) - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si premette innanzitutto che le domande inoltrate dai produttori parmensi sono pervenute a questo Ministero a pochi giorni dalla scadenza del termine del 24 gennaio 1994 previsto dall'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92.

Nonostante tale ritardo, pur essendo preclusa ogni possibilità di effettuare una pur sommaria istruttoria di merito, le richieste stesse sono state prese ugualmente in considerazione, sia pure sotto il solo profilo formale.

Pertanto, la richiesta per la denominazione «salame Felino» è stata notificata nelle competenti sedi comunitarie entro il termine previsto dal citato articolo 17 per accedere alla procedura semplificata, trattandosi di nome già oggetto di protezione giuridica in virtù di preesistenti accordi internazionali.

Va peraltro rilevato che l'analoga istanza avanzata dall'ASSICA non presenta una sostanziale differenziazione di carattere tecnico o giuridico, ma solo una diversa ampiezza dell'area di riferimento.

Non è parso pertanto legittimo precludere a priori l'accesso alla indicazione geografica ad aree industriali che, tradizionalmente, elaborano materia prima di provenienza varia conseguendo un prodotto con caratteristiche organoelettiche analoghe, immesso al consumo con la stessa designazione di «salame Felino».

La ristrettezza dei tempi non ha reso possibile una consultazione preventiva fra le componenti coinvolte. Va peraltro rilevato che, trattandosi di una ipotesi di delimitazione non regolamentata da alcuna norma nazionale, l'area di produzione del «salame Felino» potrà essere riconsiderata nel corso dell'*iter* procedurale.

In questa ottica l'amministrazione sta svolgendo una ulteriore attività di approfondimento con il concorso di tutte le parti interessate.

L'attività di approfondimento e di confronto è svolta con il concorso della regione e riguarda anche la «coppa di Parma».

È intento dell'amministrazione ricercare con ogni cura una soluzione che salvaguardi le aspettative delle imprese che operano nella zona tradizionale di lavorazione dei prodotti in argomento.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(3 luglio 1995)

DE NOTARIS. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il signor Massimo Di Medio, nato a Bergamo il 15 aprile 1967, è stato riconosciuto obiettore di coscienza e sta svolgengo il proprio servizio civile dal 24 maggio 1994 presso il comune di Goito (Mantova);

che il signor Massimo Di Medio nei mesi scorsi ha chiesto di essere trasferito ad altro ente della provincia di Bergamo, in cui risiede, adducendo come motivazioni le cattive condizioni di salute della madre ed il fatto di essere al termine degli studi universitari (deve superare l'ultimo esame previsto dal corso di laurea e preparare la tesi);

che la Direzione generale della leva ha dato risposta negativa all'istanza del giovane obiettore, in quanto non sussisterebbero i motivi per concedere il trasferimento;

che risulta all'interrogante che per i giovani in servizio di leva cui manchino la tesi e due esami universitari è espressamente prevista la possibilità di svolgere il proprio servizio civile nei pressi di casa, in modo da poter concludere gli studi,

si chiede di sapere se non si ritenga che la mancanza di un esame e della tesi per concludere gli studi universitari costituisca motivo per concedere il trasferimento al signor Massimo Di Medio in un ente della propria provincia di residenza.

(4-02189)

(15 novembre 1994)

RISPOSTA. - L'obiettore di coscienza Massimo Di Medio, assegnato per lo svolgimento del servizio civile al comune di Goito, con decorrenza 24 maggio 1994, aveva presentato istanza di trasferimento adducendo, a sostegno della domanda, motivi inerenti alle cattive condizioni di salute della madre, affetta da sindrome ansioso-depressiva, e la sua condizione di studente al termine degli studi: due esami e la tesi da sostenere.

La Direzione generale della leva, in data 22 luglio 1994, non ha accolto l'istanza di trasferimento, in quanto la situazione rappresentata non integrava alcuna delle fattispecie previste dalla normativa in vigore.

Infatti, il trasferimento per motivi familiari è previsto solo nel caso in cui, sussistendo una comprovata grave situazione familiare, la presenza del giovane alle armi rivesta carattere di indispensabilità.

Viceversa, la patologia da cui la madre dell'obiettore risulta affetta (sindrome ansioso-depressiva) non configura, invero, note di particolare gravità, dal momento che la certificazione prodotta a sostegno risulta generica e incompleta.

Il nucleo familiare, peraltro, risulta composto, oltre che dall'obiettore, dal padre e da una sorella, circostanza che implica la «non indispensabilità» dell'obiettore stesso.

Per quanto riguarda i motivi di studio, va detto che essi sono stati inseriti nella normativa sui trasferimenti soltanto a partire dal 7 febbraio 1995 con specifica circolare n. 1010/111/C2ª/5ª di Levadife e pertanto, non figurando nelle precedenti disposizioni in materia, non potevano trovare applicazione a favore del Di Medio.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(27 giugno 1995)

LARIZZA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che non si contano i disagi che si verificano sulla tratta Biella-Santhià-Torino, disagi che giustamente provocano le proteste dei passeggeri per lo più pendolari;

che il fatto che le condizioni di viaggio siano ulteriormente peggiorate è tanto più grave se si considera che l'allora Ministro dei trasporti, onorevole Raffaele Costa, a seguito di un *blitz*, aveva dichiarato che nel corso del corrente anno sulla linea Biella-Santhià-Novara sarebbero state impiegate nuove automotrici;

che l'impegno dell'onorevole Raffaele Costa è rimasto di fatto lettera morta se è vero che, come è stato denunciato in una precedente interrogazione, le automotrici utilizzate non sono assolutamente in grado di garantire quel minimo di *comfort* che la necessità di assicurare un servizio degno di questo nome richiederebbe, e questo nonostante che le Ferrovie dello Stato abbiano aumentato il prezzo degli abbonamenti e dei biglietti nonchè soppresso la cosiddetta tariffa 21 che prevedeva una particolare agevolazione tariffaria per i pendolari;

che all'aumento delle tariffe ferroviarie non ha corrisposto un miglioramento del servizio che, anzi, in alcuni casi è peggiorato;

che emblematico è il caso del treno diretto Biella-Torino in partenza dalla stazione di Biella alle ore 7,11 del mattino, composto da quattro carrozze di cui una mista con posti di prima e seconda classe, due utilizzabili solo parzialmente perchè dotata di vano ristorazione e l'ultima il più delle volte non riscaldata con otto scompartimenti;

che alla proposta avanzata dai pendolari di far proseguire il treno fino al Lingotto non è stata data nessuna risposta;

che il lunedì le carrozze messe a disposizione non sono sufficienti stante l'alto numero di pendolari che utilizzano tale treno per recarsi a Torino;

che nonostante questo è anche successo che un capotreno abbia intimato ad alcuni passeggeri che non avevano trovato posto a sedere di abbandonare lo scompartimento che allo stesso viene riservato;

che infine una situazione non più tollerabile si verifica nei giorni festivi sui treni 4182 e 4186 in partenza da Biella rispettivamente alle ore 18,42 e 20,38 essendo gli stessi sovraffollati perchè composti da una sola automotrice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire sulla direzione generale delle Ferrovie dello Stato e sul compartimento di Torino per sollecitare l'adozione di una serie di provvedimenti con i quali migliorare finalmente la qualità del servizio sulla tratta in questione e, più in generale, sulla Biella-Santhià-Novara;

se non ritenga di dover invitare la direzione delle Ferrovie dello Stato a rispettare gli impegni assunti con l'allora Ministro dei trasporti onorevole Raffaele Costa in ordine alla sostituzione del materiale rotabile;

se non ritenga di intervenire sul compartimento delle Ferrovie dello Stato di Torino per invitarlo ad esaminare la possibilità che il treno in partenza da Biella alle ore 7,11 del mattino prosegua fino al Lingotto;

se non ritenga di dover intervenire sul compartimento delle Ferrovie dello Stato di Torino per chiedere nei giorni festivi il potenziamento dei treni 4182 e 4186, tanto più che non essendo possibile garantire condizioni minime di sicurezza ne potrebbe essere richiesta la soppressione.

(4-02636)

(14 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa ai disagi che si verificano sulla tratta Biella-Santhià-Torino, le Ferrovie dello Stato spa riferiscono di voler risolvere, nell'ambito del già avviato programma di rinnovo del parco rotabili, il problema dei mezzi di trazione utilizzati sulla linea Biella-Santhià.

A tale proposito le Ferrovie dello Stato spa ricordano che parte del materiale rotabile in esercizio è stato già sostituito immettendo al posto delle vecchie automotrici le più recenti «FIAT 668 1500».

Per quanto riguarda l'incompleta composizione del treno regionale Biella-Torino n. 10320 le Ferrovie dello Stato spa precisano che ciò si è verificato per un breve periodo immediatamente successivo all'alluvione dello scorso novembre e che poi la situazione si è normalizzata.

Per quanto concerne il proseguimento del citato treno fino alla stazione di Torino Lingotto, le Ferrovie dello Stato spa fanno sapere che ciò non troverebbe giustificazione nella reale consistenza della richiesta di trasporto della clientela.

Inoltre, le Ferrovie dello Stato spa, pur riconoscendo che il lunedì l'afflusso dei viaggiatori è sensibilmente più elevato rispetto agli altri giorni della settimana, sottolineano la carenza di materiale rotabile idoneo a rinforzare tale treno.

Per quanto riguarda infine il sovraffollamento nei giorni festivi dei treni nn. 4182 e 4186 sempre sul percorso Biella-Torino, le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che è allo studio la possibilità di rinforzare la composizione di tali treni.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

(28 giugno 1995)

LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il signor Paolo Pasquale, capo sezione dell'ufficio supporto logistico navale presso l'ammiragliato della Marina militare di Taranto, assente dal servizio per motivi di salute dall'11 luglio 1994 al 30 settembre 1994, al rientro in servizio veniva convocato dal comandante Agliata, che lo invitava a trovarsi un altro ufficio, in quanto nel precedente erano state collocate due impiegate assunte il 18 agosto 1994;

che alla richiesta del signor Pasquale di ordine scritto sulla questione rispondeva in data 18 ottobre 1994 con comunicazione di servizio n. 235 il capo di Stato maggiore capitano di vascello Elio Leonardi, che disponeva il trasferimento del predetto dipendente presso l'ufficio pensioni e nel contempo comunicava che le mansioni di capo sezione dell'ufficio supporto logistico navale erano avocate dal sottocapo di Stato maggiore logistico;

che in data 20 dicembre 1994, con comunicazione di servizio n. 46 a firma del comandante Agliata, si informavano tutti gli uffici dipartimentali che «a partire dalla data del 18 ottobre 1994 la signora Lopalco Annunziata, in servizio presso l'ufficio supporto logistico navale, ha assunto l'incarico di responsabile del predetto ufficio in sostituzione del signor Pasquale Paolo»;

che la predetta signora è stata assunta nel 1984 con la qualifica di operaia e che quindi la decisione del comandante Agliata, peraltro assunta con effetto retroattivo, appare in palese violazione dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1975, n. 157, che statuisce l'assoluto divieto di adibire l'operaio anche temporaneamente a compiti propri della carriera impiegatizia, e di tante altre disposizioni interne tra le quali occorre citare per la sua palmare chiarezza la circolare Difeoperai n. 53000 del 7 novembre 1983 a firma del Ministro *pro tempore* Spadolini;

che simili episodi continuano ad essere piuttosto frequenti e riguardano un numero sempre più numeroso di operai,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente ed opportuno intervenire per ristabilire le condizioni di correttezza amministrativa necessarie nel settore di cui alle premesse.

(4-04016)

(5 aprile 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante ed alle perplessità manifestate in ordine alla correttezza amministrativa della vicenda occorsa al signor Paolo Pasquale, si precisa che il comportamento tenuto da Maridipart di Taranto nel caso di specie è stato determinato dall'esigenza di assicurare la continuità del servizio all'interno dei suoi uffici.

Difatti il signor Paolo Pasquale, operatore amministrativo della quinta qualifica funzionale e prestante servizio alle dipendenze del dipartimento militare marittimo di Taranto, aveva presentato istanza di dimissioni dal servizio con decorrenza 31 dicembre 1994.

In conseguenza di tale istanza, il predetto alto comando, al fine di garantire la continuità del servizio, ha proceduto ad affiancare all'impiegato sopraddetto, con congruo anticipo sulla sua prevista cessazione dal servizio, la signora Annunziata Lopalco che, adibita a mansioni impiegatizie fin dal 20 giugno 1985, era stata inquadrata avendone diritto, nel profilo impiegatizio di coadiutore ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», comma in seguito abrogato dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il signor Pasquale, durante tale periodo di affiancamento, si era assentato dal servizio, per malattia, dall'11 luglio 1994 al 30 settembre 1994.

A seguito dell'assenza per malattia del signor Pasquale il servizio dallo stesso svolto era stato necessariamente assunto - nelle more della completa acquisizione della pratica d'ufficio da parte dell'impiegata affiancata - dal sottocapo di Stato maggiore di Maridipart di Taranto.

Al rientro in servizio del signor Pasquale, tenuto conto del fatto che il periodo di tirocinio svolto dalla signora Lopalco si era positivamente concluso e che mancavano solo tre mesi alla cessazione dal servizio del predetto operatore amministrativo, il comando riteneva di dover inserire pienamente l'impiegata nell'ufficio trasferendo, nel contempo, per il residuo periodo di servizio, il signor Pasquale all'ufficio pensioni che abbisognava di personale della sua qualifica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti alle numerose istanze di prepensionamento

avanzate dai dipendenti in concomitanza con l'entrata in vigore di norme meno favorevoli per i lavoratori.

In relazione a quanto precede, non si ritiene che l'azione ed il comportamento amministrativo tenuto dal comando di Maridipart di Taranto nel caso di specie, abbiano violato diritti ed interessi legittimi del signor Pasquale, avendo il predetto alto comando agito nell'ambito delle proprie prerogative e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione assicurando, nel contempo, la continuità del servizio.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(24 giugno 1995)

MEDURI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* - Premesso:

che nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1993, sono contenute delle grosse inesattezze laddove si afferma che le unità sanitarie locali non svolgono con tempestività le attività omologative di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;

che nel decreto si afferma che l'ISPESL è in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attività omologativa di primo o nuovo impianto e che ciò non può corrispondere al vero per una serie di motivi e cioè:

1) l'ISPESL per la dislocazione dei suoi dipartimenti periferici, in buona parte regionale, deve assicurare servizi in località che si trovano molto spesso distanti anche centinaia di chilometri dall'ubicazione dell'ufficio, mentre le USL li assicurano attraverso i propri presidi multizonali di prevenzione, che hanno dislocazione provinciale;

2) l'ISPESL ha carichi di lavoro inevaso (omologazioni di ascensori, apparecchi di sollevamento, caldaie, recipienti a pressione, eccetera) che assumono proporzioni enormi, specie nelle regioni del Nord e del Centro Italia, causando spesso la necessità dell'utenza a ricorrere anche a pressioni di vario genere sui singoli funzionari preposti allo svolgimento di quei servizi (la stampa ha duramente attaccato da sempre l'ISPESL per tali ritardi);

3) l'ISPESL ha grossissima carenza di personale, specie tecnico (ingegneri, periti, geometri, eccetera), mentre le USL nella maggior parte delle regioni d'Italia hanno già da tempo aumentato i propri organici dei presidi multizonali di prevenzione;

considerato:

che, per dare corso a quanto previsto dal decreto, l'ISPESL dovrà o ha dovuto spendere grosse cifre per fornire i tecnici dei propri dipartimenti periferici di apparecchi di misura di cui già erano in possesso i tecnici dei presidi multizonali di prevenzione delle USL; in tal modo si è provveduto a sperperare denaro pubblico;

che inoltre con questo decreto vengono «smembrate» le verifiche di primo impianto nei luoghi di lavoro, in quanto mentre le verifiche (altro che omologazioni!) ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra dovranno dal 16 giugno 1994 in forza del decreto essere svolte dall'ISPESL, quelle sul controllo degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio dovranno continuare ad essere svolte dalle USL e quindi dai presidi multizonali di prevenzione, in quanto servizi svolti, prima dell'entrata in vigore della riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978), dagli ispettorati provinciali del lavoro e pertanto transitati alla esclusiva competenza delle USL;

che a causa di tale «smembramento» un operatore economico (industriale, artigiano, eccetera) che utilizza nella propria attività anche impianti con pericolo di esplosione o di incendio mentre allo stato attuale presenta le denunce degli impianti contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio al presidio multizonale di prevenzione della USL del capoluogo di provincia con l'entrata in vigore del decreto dovrà continuare a presentare alla USL la denuncia degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio, mentre dovrà presentare ai dipartimenti dell'ISPESL le altre due denunce, il tutto con grosse perdite di tempo e con rischio di non avere uniformità di indirizzo nello svolgimento dei diversi tipi di verifica;

che si sottolinea peraltro che nella regione Calabria l'ISPESL ha il proprio dipartimento nella sola città di Catanzaro, mentre le USL hanno istituito i presidi multizonali di prevenzione nelle città di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;

che per i servizi di propria competenza su tutta la regione Calabria, quindi, l'ISPESL ha in servizio come personale tecnico 7 unità tra ingegneri e diplomati, mentre le USL della regione Calabria attraverso i presidi multizonali di prevenzione assicurano i servizi con 8 tecnici a Cosenza, 10 tecnici a Catanzaro e 7 tecnici a Reggio Calabria per un totale quindi di 25 unità;

che in forza del decreto l'utente calabrese (industriale, artigiano, libero professionista, eccetera) dovrà recarsi a Catanzaro per presentare o avere notizie sulla propria pratica, attendere l'espletamento dei servizi da parte di tecnici che dovranno partire da quella città, percorrere svariati chilometri, impiegando tempi notevoli con esborso da parte dell'amministrazione dello Stato di somme cospicue per il pagamento di missioni salate; allo stato attuale tali servizi, come si è detto, vengono svolti dai presidi multizonali di prevenzione delle USL dei capoluoghi di provincia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di valutare molto seriamente la possibilità di una revisione del decreto di cui trattasi e, prima che lo stesso - alla fine del prossimo mese di giugno - dispieghi i suoi effetti negativi, di procedere ad un riordino della materia riportando l'ISPESL ai suoi primari compiti organizzativi e programmatori, mentre per il resto di riassegnare il compito di verifiche, collaudi e quant'altro alle USL che possiedono validi funzionari con grande professionalità e strutture più diffuse sul territorio.

(4-00278)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. - Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 ottobre 1993, n. 519, è stato attribuito in via diretta all'ISPESL l'esercizio delle attività omologative di primo o nuovo impianto relativamente alle installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra.

Quanto sopra in riforma del precedente decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente l'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL tali citate attività omologative.

Nelle premesse del decreto n. 519 del 1993 si esplicita che con il provvedimento non soltanto si è inteso ovviare ai ritardi in precedenza verificatisi, ma soprattutto ed essenzialmente perseguire uniformità di indirizzo ed assicurare l'unicità delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale nella materia di cui trattasi.

In merito a quanto osservato dall'onorevole interrogante circa la tempestività con cui le USL hanno in tal campo operato e con riferimento alle perplessità manifestate circa l'idoneità dell'ISPESL a perseguire le sopracitate finalità, l'Istituto ha riferito quanto segue.

I tempi medi impiegati dagli uffici delle USL ad effettuare i servizi omologativi in nome e per conto dlel'ISPESL variano di molto da regione a regione. In alcune di esse si opera con tempestività, in tutte le altre effettivamente si sono accumultati ritardi anche di anni.

In merito al punto 1) della interrogazione di cui trattasi, si fa osservare che la dislocazione territoriale attuale dell'ISPESL già assicura regolarmente le omologazioni di competenza (ascensori, apparecchi di sollevamento materiali, impianti a pressione, impianti di riscldamento, eccetera).

In merito al punto 2), si sta già provvedendo con una serie di iniziative, alcune di esse con effetto immediato, altre si completeranno nel 1995.

Trattasi di:

aumento della produttività del personale in servizio, utilizzando le misure incentivanti previste dalla legge n. 428 del 1991;

espletamento dei concorsi per tecnologi, ricercatori e consulenti tecnici di enti di ricerca;

disponibilità di utilizzare professionisti esterni (gli elenchi previsti dalla legge n. 428 del 1991 saranno operanti nel 1995);

nel corso del 1995, con recepimento nella normativa italiana della direttiva CEE per le macchine, l'ISPESL non effettuerà più gran parte delle omologazioni di apparecchi di sollevamento materiali; pertanto sarà possibile impegnare il personale, attualmente addetto in tale attività, nei servizi riassegnati all'Istituto con il decreto interministeriale di cui trattasi;

nel corso del 1995 saranno operativi due provvedimenti per esonerare dalla attuale omologazione dell'ISPESL i recipienti a pressione di limitata capacità e gli impianti di riscaldamento per uso civile (l'Istituto ha in corso l'avanzato studio di tali modifiche all'attuale sistema). Anche ciò comporterà la disponibilità di numeroso personale da impegnare nei servizi di cui al decreto interministeriale n. 519 del 1993.

In merito a quanto affermato al punto 3) sul personale delle USL, la situazione rappresentata è effettiva solo per alcune regioni.

Il costo degli apparecchi è stato di lire 265.000.000. Quelli in dotazione alle USL continueranno ad essere utilizzati per le verifiche periodiche agli impianti, che restano di competenza delle USL. I proventi che affluiranno all'erario per i servizi, svolti dall'ISPESL compenseranno adeguatamente queste spese (nonchè i costi del personale impegnato).

La discrasia esistente per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e di incendio effettivamente si riproduce in maniera identica a quanto avveniva quando i servizi prima della riforma sanitaria erano affidati all'ispettorato del lavoro e all'ENPI. Pur se il limitato numero di tali impianti non ha mai comportato nel passato apprezzabili inconvenienti sono in corso iniziative per unificare i due interventi sullo stesso impianto.

Non risulta che nella regione Calabria le USL abbiano effettuato a tutt'oggi il servizio con la regolarità richiesta. Il paragone tra il numero dei tecnici in servizio nel dipartimento ISPESL e nei presidi delle USL della regione non è proponibile per i differenti compiti delle due amministrazioni. C'è anzi da segnalare che il carico delle USL (per i compiti di vigilanza ad esse attribuiti) è ben maggiore di quello dell'ISPESL e sembra che l'attuale organico (25 tecnici) sia già inadeguato, in rapporto a quello delle altre regioni.

La ragione che ha determinato la riassegnazione all'ISPESL delle omologazioni degli impianti di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche è che l'attività non veniva svolta dalle untà sanitarie locali con tempestività e con uniformità di indirizzo. Si è determinata di fatto in Italia una situazione estremamente varia, tra le USL anche della stessa regione, sulle modalità di effettuazione del servizio, sulla documentazione richiesta all'utente, sulle progettazioni e verifiche a carico dell'utente, eccetera, con grande disorientamento per gli utenti, gli installatori e gli stessi funzionari addetti al servizio. Ciò si è determinato sia per la normale disuniformità di giudizio di tecnici omologatori scoordinati tra loro, sia per l'obiettiva difficoltà del personale USL (che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria) ad individuare il limite tra la funzione omologativa, circoscritta all'impianto di terra da esaminare, e la funzione di vigilanza che può (o deve) essere estesa a tutto l'impianto elettrico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha richiesto all'ISPESL ulteriori, circostanziati elementi conoscitivi sulla stato delle verifiche degli impianti del particolare settore e si assicura che se dovesse risultare che non è ancora stata assicurata la tempestività degli interventi omologativi da parte dello stesso Istituto si adotteranno tutte le iniziative idonee ad ovviare all'accertato ritardo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(27 giugno 1995)

PREIONI. - *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e del tesoro.* - Premesso che su «La Prealpina» del 23 gennaio 1995 è riportata la noti-

zia che «comuni e comunità montane aspettano i ristorni dei frontalieri "parcheggiati" a Roma», che l'importo complessivo sarebbe di 35 milioni di franchi, che rispecchiano il 40 per cento del volume globale delle imposte, che ogni mese vengono trattenute ai lavoratori italiani in Svizzera, e che gli svizzeri avrebbero già versato tale somma al Governo italiano fin dallo scorso mese di giugno 1993, si chiede di sapere:

quale somma sia stata versata - e quando - dalla Confederazione elvetica - e/o da ogni singolo Cantone - per «ristorno» dei contributi dei lavoratori «frontalieri» italiani delle province di Novara, Varese, Como e Sondrio, relativamente all'anno 1993;

se tali «ristorni» siano stati già ripartiti tra le amministrazioni locali nelle suddette province e ad esse assegnate;

quale sia l'ammontare spettante ad ogni singolo comune della fascia di frontiera con la Svizzera;

se si conosca la precisa destinazione delle suddette somme da parte delle singole amministrazioni locali.

(4-02931)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante chiede informazioni sulle somme che vengono versate dalle autorità elvetiche, in base all'accordo di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, per la compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, a fronte dell'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei nostri lavoratori frontalieri. Queste somme sono versate su apposito conto corrente postale aperto presso la tesoreria centrale, dal quale ventono prelevate e fatte affluire al capitolo di spesa 7801 di questo Dicastero, il quale provvede alla loro attribuzione agli enti locali cui spettano, secondo criteri di ripartizione e utilizzazione stabiliti con apposito decreto interministeriale. In particolare, le somme di cui si fa cenno nella interrogazione, dovrebbero riferirsi alla erogazione relativa all'anno 1992, e non al 1993 come indicato, poichè i fondi svizzeri dell'anno 1993 non risultano allo stato accreditati da parte di tutti i cantoni (operazione questa che di solito si perfeziona intorno al mese di giugno di ciascun anno), mentre quelli relativi al 1992 sono già a disposizione sul capitolo di spesa sopra indicato ed ammontano a lire 45.153.321.000.

Per quanto concerne i motivi che giustificano l'attesa della ripartizione delle somme relative all'anno 1992, si fa presente che non si è ancora potuto procedere alla loro erogazione perchè sono insorte divergenze in ordine alla esatta quantificazione del numero dei frontalieri residenti in alcuni comuni, circostanza che sta richiedendo tuttora maggiori approfondimenti, nè appare possibile procedere all'accreditamento di un acconto, perchè è necessario stabilire preliminarmente il numero complessivo dei frontalieri.

Si assicura comunque che si è provveduto alla conservazione in bilancio dei fondi accreditati, che pertanto saranno erogati prima possibile.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(20 giugno 1995)

PUGLIESE. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per sapere:

se risponda al vero che più di 40 organizzazioni non governative (ONG) hanno richiesto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo negli ultimi 3 anni l'idoneità ai sensi della legge n. 49 del 1987 e che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo a tutt'oggi non abbia espresso il suo parere;

se non si ritenga questo un segnale dell'incapacità gestionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o peggio una volontà discriminatoria della stessa o comunque quale interpretazione si dia di questo silenzio e quali indicazioni si abbia intenzione di dare alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo affinchè venga data rapida risposta alle ONG interessate;

se non si ritenga doveroso applicare al caso la legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi;

se non si ritenga necessario giungere anche ad una verifica delle idoneità già accordate, in base ad una revisione periodica delle attività realizzate dalle stesse ONG che potrebbe mettere a fuoco manifeste inefficienze di alcune di loro;

se risulti vero che a tutt'oggi le organizzazioni non governative italiane operanti con finanziamenti dell'Unione europea non possano usufruire dei previsti benefici garantiti dalla legge n. 49 del 1987 relativamente alle possibilità di aspettativa per volontari e cooperanti che attualmente non verrebbe concessa e se non si ritenga la situazione paradossale;

se risponda al vero che la possibilità di utilizzo del «servizio civile», alternativo al servizio militare, sia di fatto limitata ai soli progetti di cooperazione *ex lege* n. 49 del 1987, con il contributo del Ministero degli affari esteri, escludendo quelli con il contributo dell'Unione europea o di altri enti;

se risponda al vero che quanto espresso al punto precedente dipenda dal fatto che il Ministero degli affari esteri non ha attivato la procedura del cosiddetto «riconoscimento di conformità» relativo ai progetti non finanziati dallo stesso Ministero degli affari esteri.

(4-03527)

(2 marzo 1995)

RISPOSTA. - Le domande di riconoscimento di idoneità presentate da organizzazioni non governative in attesa di risposta da parte del Ministero degli affari esteri sono a tutt'oggi 48.

I più recenti provvedimenti di riconoscimento di idoneità risalgono al 1993. Essi furono emanati secondo la procedura stabilita dalla legge n. 49 del 1987, articolo 28, e dal regolamento di esercuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988, titolo V, capo I): esame della documentazione da parte dell'ufficio XI, parere della commissione per le organizzazioni non governative (articolo 8, comma 10, della legge n. 49 del 1987) e decreto a firma del Ministro degli affri esteri.

Essendosi verificato negli ultimi anni un forte incremento delle domande di riconoscimento di idoneità, a fronte di un numero già alto di organizzazioni non governative idonee, si è ritenuto opportuno nomi-

nare con decreto ministeriale n. 5711 del 12 novembre 1993 una apposita commissione per la revisione dei criteri di idoneità delle organizzazioni non governative. Lo scopo era quello di effettuare una valutazione delle caratteristiche e delle capacità operative delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, articolo 28, in base alla quale formulare eventuali proposte di revisione dei criteri e delle procedure per l'esame e la revoca dell'idoneità. Tali proposte avrebbero dovuto poi essere sottoposte al parere della commissione per le organizzazioni non governative ed al comitato direzionale.

La commissione, istituita nel novembre 1993, ha terminato i suoi lavori nel giugno 1994, inviando una relazione al Ministro nella quale si propongono criteri e modalità per la valutazione delle domande di idoneità e per il riesame delle idoneità stesse, nonchè alcuni suggerimenti circa la revisione legislativa dell'istituto.

Con l'entrata in vigore, nell'ottobre 1994, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato), è intervenuta la soppressione della commissione per le organizzazioni non governative, che in base all'articolo 28 della legge n. 49 del 1987 era chiamata ad esprimere il proprio parere sul riconoscimento e la revoca delle idoneità.

Alla luce di questi due avvenimenti, e nelle more della definizione di un nuovo *iter* istruttorio che tenga conto dei suggerimenti della commissione di revisione e della scomparsa di quella per le organizzazioni non governative, l'ufficio XI ha continuato a vagliare la documentazione relativa ai nuovi riconoscimenti sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvedendo nel contempo ad informare gli organismi che ne facevano richiesta del procedere dell'istruttoria.

È stata inoltre costituita di recente, nell'ambito dell'ufficio, una apposita «sezione idoneità», che ha intrapreso un lavoro sistematico di riorganizzazione delle documentazione relativa alle organizzazioni non governative già idonee ed a quelle in attesa di riconoscimento, procedendo alla informatizzazione dei dati e alla costituzione di un apposito archivio. La stessa sezione ha provvedto inoltre a verificare e attualizzare le pratiche relative alle richieste di ampliamento di idoneità non ancora evase.

Infine è stato predisposto ed è già stato avviato un piano di revisione delle idoneità già concesse, attraverso un programma di verifiche amministrativo-contabili presso le sedi delle organizzazioni non governative. Tale programma, che integra i controlli periodici normalmente eseguiti e l'analisi delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi in corso presentate dalle organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987, articolo 28, comma 3, lettere *g)* e *i)*, mira a verificare in modo completo e puntuale il perdurare dei requisiti di idoneità.

La possibilità di svolgere il «servizio di volontariato civile», alternativo al servizio militare (legge n. 49 del 1987, articoli 31 e seguenti) è offerta a quanti, in possesso dei necessari requisiti, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla ralizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi

riconosciuti conformi alle finalità della legge n. 49 del 1987, ai sensi dell'articolo 29.

È dunque possibile svolgere il servizio di volontariato civile anche su progetti che non ricevono un contributo dal Ministero degli affari esteri, a patto che tali progetti siano promossi da organizzazioni non governative idonee e sottoposti al comitato direzionale, che ne deve verificare la conformità ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 49 del 1987.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(28 giugno 1995)

STEFÀNO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che nel Ruanda la parte vincente della popolazione nella guerra civile si sta accanendo contro i prigionieri per punirli delle atrocità perpetrate;

considerato:

che non sembra giusto all'interrogante ripagare la persecuzione con la persecuzione, macchiandosi delle stesse colpe che vengono imputate agli altri;

che tra i prigionieri vi sono probabilmente degli innocenti e comunque sicuramente molti bambini;

che le scene che vengono documentate da *reportage* televisivi ci ricordano molto da vicino i campi di sterminio dell'ultima guerra mondiale;

pur sapendo di essere molto probabilmente l'ennesima voce che si leva a reclamare l'intervento internazionale contro queste inaudite violenze, inseguendo forse un utopistico sogno di giustizia, pietà e fratellanza,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per cercare di porre fine a simili atrocità.

(4-04059)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. - Il Governo italiano condivide le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione. In un comunicato stampa, in data 26 aprile 1995, ha espresso la più viva condanna per il massacro nel campo di Kibeho ed ha chiesto che il Governo ruandese da un lato ponga in esssere le misure che si era impegnato ad adottare per ridare fiducia ai rifugiati ed indurli a far ritorno in patria e dall'altro avvii un'inchiesta per identificare i responsabili e punirli in modo esemplare.

A tal fine il Governo italiano si è adoperato e si adopererà nei differenti fori internazionali.

In ambito europeo, l'Italia si era associata alla dichiarazione della presidenza dell'Unione europea rilasciata il 25 aprile scorso, in cui si condannava la violenza perpetrata, si richiedeva l'avvio di un'inchiesta per individuare e punire i responsabili e si ricordava che la concessione dell'aiuto allo sviluppo è condizionata al rispetto dei diritti umani ed a concreti progressi verso la riconciliazione nazionale.

Successivamente, proprio a seguito del massacro avvenuto a Kibeho, l'Unione europea aveva deciso, lo scorso 12 maggio, di sospendere temporaneamente i programmi di assistenza al Governo ruandese, con l'eccezione dell'aiuto umanitario e d'emergenza, delle misure concernenti la sanità e l'istruzione, oltre ai programmi mirati al rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto.

A seguito dei risultati della commissione d'inchiesta sui tragici fatti di Kibeho, che hanno evidenziato l'estraneità di responsabilità governative da parte di Kigali, l'Unione ha deciso di inviare in Ruanda una missione tecnica che avrà il compito di considerare la progressiva ripresa dell'assistenza da parte dell'Unione che verrà condizionata a precisi impegni che il Governo di Kigali dovrà assumersi con i paesi donatori.

L'Unione europea, infine, è già da marzo presente in Ruanda con propri osservatori - alcuni dei quali italiani - che hanno il compito di controllare il rispetto dei diritti umani.

In sede ONU, l'Italia si è associata alla dichiarazione della presidenza del Consiglio di sicurezza adottata il 27 aprile scorso nella quale si condanna l'eccidio di Kibeho, si chiede al Governo ruandese di avviare senza indugio un'inchiesta e di assicurare alla giustizia i responsabili, si considera positivamente la decisione di quest'ultimo di costituire una commissione mista Ruanda-Nazioni Unite per condurre l'inchiesta stessa. Nella dichiarazione, pur riconoscendosi che nei mesi scorsi il Governo di Kigali ha compiuto notevoli sforzi ai fini della riconciliazione, della riabilitazione e della ricostruzione, si ribadisce peraltro che esso è responsabile della sicurezza nel paese. Si sottolinea inoltre l'importanza di porre in essere quanto prima un sistema giudiziario efficiente e si esprime preoccupazione per le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni.

Anche e soprattutto in qualità di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'Italia si adopererà con estrema urgenza affinchè venga intrapresa un'iniziativa politica di ampio respiro. In particolare, come già prospettato dal Ministro al Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione dell'incontro a New York il 17 aprile scorso, si insisterà affinchè venga convocata una conferenza internazionale sotto l'ègida delle Nazioni Unite (anche se è recentemente emerso, in sede di Consiglio di sviluppo dell'Unione europea, a Lussemburgo il 1° giugno scorso, il convincimento che la conferenza non potrà essere convocata in tempi brevi) per esaminare le cause profonde alla radice della crisi in Ruanda e nel vicino Burundi, al fine di ristabilire un'area di pace e di sicurezza. L'Italia si era fatta portavoce di tale esigenza già in occasione della conferenza di Bujumbura del 15-17 febbraio scorso nella convinzione che il problema fondamentale del ritorno dei profughi nelle loro località di origine non può essere risolto se il Governo di Kigali e quello di Bujumbura non adotteranno le misure necessarie a garantire la sicurezza di chi intende rientrare in patria. All'esigenza di convocare tale conferenza si fa esplicito riferimento nella citata dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza del 27 aprile scorso, cui come si è detto l'Italia si è associata, ove si esprime altresì compiacimento per l'intenzione del Segretario generale di consultare tutti gli interessati affinchè la conferenza stessa possa essere convocata al più presto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(28 giugno 1995)

TRIPODI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che è circolata la notizia secondo la quale le Ferrovie dello Stato avrebbero ceduto totalmente alla società «Tourist» il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina del trasporto su automezzi gommati, effettuato con le due navi dell'azienda Ferrovie;

che, se ciò fosse vero, si completerebbe così la totale appropriazione del servizio di traghettamento degli automezzi gommati da parte della società «Tourist» sullo Stretto di Messina precedentemente di competenza delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se la notizia risulti fondata e, in caso affermativo, quali siano state le ragioni e le convenienze che hanno indotto le Ferrovie dello Stato a liberarsi di un'attività storicamente di pertinenza dell'azienda ferroviaria.

(4-02927)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la società Ferrovie dello Stato, all'uopo interpellata, riferisce che non risponde al vero che sia stato ceduto alla società «Tourist» il servizio di traghettamento sullo Stetto di Messina del trasporto di automezzi gommati.

Le Ferrovie dello Stato sostengono invece di aver stipulato, nel dicembre del 1994, una convenzione di durata limitata nel tempo con le altre due società che operano sullo Stretto di Messina, «Caronte Shipping» e «Tourist Ferry Boat», che prevede il coordinamento dei servizi svolti dalle tre società e riconosce alle Ferrovie dello Stato spa una quota percentuale dei ricavi superiore a quella attualmente detenuta.

La convenzione è volta a porre un rimedio temporaneo, in attesa della completa applicazione dell'accordo di programma concluso il 19 dicembre 1989 tra il Ministero dei trasporti (di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro della marina mercantile), l'allora ente Ferrovie dello Stato e i comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ad alcuni problemi relativi al traghettamento dei veicoli gommati attraverso lo Stretto di Messina nella tratta Villa San Giovanni-Messina.

La società Ferrovie dello Stato precisa comunque che la convenzione non è tuttavia operativa, essendone stata inviata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

(28 giugno 1995)